

MASSIMA

T.A.R. Abruzzo sez. I - Pescara, 01/03/2023, n. 107

**Principio del c.d. one shot "puro": nuovo esercizio del potere della P.A. dopo il primo annullamento da parte del G.A. e ambito di applicazione**

Il principio del cosiddetto *one shot* c.d. puro, in virtù del quale è preclusa all'Amministrazione la reiterazione del provvedimento di rigetto a seguito dell'annullamento di un primo provvedimento, è stato introdotto nell'ordinamento solo per l'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 come modificato dal d.l. n. 76/2020. L'ambito applicativo di tale istituto tuttavia è limitato ai procedimenti avviati su istanza di parte e non comprende, per espressa esclusione di legge, le procedure in materia concorsuale, ovvero tutte le procedure, quale quella inerente all'affidamento di un pubblico appalto, caratterizzate da una pluralità di istanze e da un concorso delle stesse ai fini del conseguimento della utilità perseguita.

**Fonte:**

lamministrativista.it 3 MAGGIO 2023 (nota di: Scientifica Redazione)

---

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. III - 10/02/2023, n. 1482

**Limiti al soccorso istruttorio nelle gare pubbliche**

Nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell'offerta è esclusa la possibilità di ricorso al cd. soccorso istruttorio, in forza della chiara previsione dell'art. 83, comma 9, d.lg. n. 50 del 2016 che non ne prevede il ricorso nelle ipotesi di irregolarità e incompletezza dell'offerta economica, oltre che per sanare le carenze degli elementi sostanziali della medesima.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè amm. 2023

---

**MASSIMA**

T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 02/02/2023, n. 1869

**Il soccorso istruttorio non è attivabile a fronte della mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile in sede concorsuale**

Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè amm. 2023

---

**MASSIMA**

Consiglio di Stato sez. II - 31/01/2023, n. 1109

**Soccorso istruttorio nel procedimento elettorale**

Il principio del soccorso istruttorio non è applicabile nel procedimento elettorale, atteso che la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè amm. 2022

---

MASSIMA

T.A.R. Campania sez. III - Napoli, 18/01/2023, n. 407

**È legittima l'esclusione dalla graduatoria delle domande finanziabili di quella che ha omesso di presentare, entro il termine perentorio previsto dal bando, un documento richiesto espressamente a pena di esclusione.**

Il soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla *lex specialis*, di talché l'integrazione si risolverebbe in una violazione del principio della parità di trattamento.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè amm. 2022

---

MASSIMA

T.A.R. Campania sez. III - Napoli, 18/01/2023, n. 407

**Il soccorso istruttorio è inoperante nei casi di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla *lex specialis* di gara.**

Con riguardo alle selezioni per l'attribuzione di contributi o finanziamenti pubblici, la Commissione che deve esaminare le domande e i progetti proposti, ai fini della verifica della loro ammissibilità al finanziamento, gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti: i relativi giudizi sono, pertanto, insindacabili in sede giurisdizionale, a meno che non vengano in rilievo manifeste illogicità o erroneità nelle valutazioni compiute.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè amm. 2022

---

MASSIMA

T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 11/01/2023, n. 454

**Il procedimento di attribuzione di incentivi economici su dichiarazione di parte è presidiato dal principio di autoresponsabilità del dichiarante**

Il procedimento di attribuzione di incentivi economici su dichiarazione di parte è presidiato dal principio di autoresponsabilità del dichiarante. Non è, dunque, pertinente il richiamo all'obbligo di soccorso istruttorio.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè amm. 2023

---

**MASSIMA**

T.A.R. Campania sez. IV - Napoli, 05/01/2023, n. 118

**Limiti all'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990**

Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, ex art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

**Fonte:**

Redazione Giuffrè amm. 2022

---

**MASSIMA**

T.A.R. Lazio sez. IV - Roma, 03/01/2023, n. 121

## **Non sussiste alcun dovere per la Stazione appaltante di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, ove sia in discussione uno degli elementi aggiuntivi dell'offerta tecnica**

Non sussiste alcun dovere per la Stazione appaltante di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio ove sia in discussione uno degli elementi aggiuntivi dell'offerta tecnica. Non è infatti applicabile alle carenze dell'offerta tecnica, attinenti ad un elemento della stessa, l'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 83, comma 9, Codice dei contratti pubblici limitatamente alle carenze e alle irregolarità della domanda di partecipazione alla gara, per evidenti esigenze di rispetto della *par condicio* tra i concorrenti.

### **Fonte:**

Redazione Giuffrè amm. 2023

---

## **MASSIMA**

T.A.R. Campania sez. III - Napoli, 03/01/2023, n. 74

## **Anche alle procedure selettive di finanziamento si applica l'istituto del soccorso istruttorio, seppur con le limitazioni dettate dall'esigenza di assicurare l'osservanza della *par condicio* tra i concorrenti**

Nelle procedure selettive di finanziamento, ove la P.A. si attiva per distribuire risorse economiche ai privati, trova ingresso la disciplina generale del soccorso istruttorio, più restrittiva rispetto a quella speciale vigente nell'ambito delle gare pubbliche, con conseguente limitazione della possibilità di integrare in via postuma la domanda, a tutela dell'esigenza di assicurare l'osservanza della *par condicio* tra i concorrenti; in altri termini, nelle procedure selettive in parola, e in quelle concorsuali in genere, trova massima espansione il rispetto del principio di parità di trattamento, con ammissione della sola regolarizzazione e non anche dell'integrazione documentale. Ne discende, in tali casi, che l'Amministrazione non può consentire ad un partecipante di correggere ed integrare la domanda e/o la documentazione allegata alla stessa a scapito degli altri concorrenti, comportando il rispetto della *par condicio* l'applicazione del principio di autoresponsabilità, con la conseguenza che, essendo il partecipante tenuto all'obbligo di diligenza, gli errori commessi nella preparazione della documentazione ricadono sulla sua sfera giuridica.

### **Fonte:**

Redazione Giuffrè amm. 2022

